PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI ITALIANI RIMPATRIATI DALLA LIBIA, INTEGRAZIONI DELLE DISPOSIZIONI PER L'ASSISTENZA AI PROFUGHI

Art. 10

Riassunzione degli insegnanti elementari e dei professori non di ruolo

Gli insegnanti elementari non di ruolo e i professori non di ruolo, in servizio nelle scuole elementari statali e nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria statale funzionanti in Libia fino alla data di chiusura degli stessi, sono riassunti in servizio nelle scuole ed istituti di corrispondente grado ed indirizzo funzionanti nel territorio nazionale. Gli insegnanti elementari non di ruolo sono riassunti in servizio, anche in soprannumero, con incarico triennale avente decorrenza dall'anno scolastico 1970-71 e sono utilizzati, se necessario, anche presso le direzioni didattiche, gli ispettorati scolastici, i provveditorati agli studi o gli uffici centrali del Ministero della pubblica istruzione. La riassunzione in servizio di cui al comma precedente viene disposta senza pregiudizio per gli insegnanti elementari non di ruolo inclusi negli elenchi e nelle graduatorie previste dagli articoli 9 e 25 dell'ordinanza ministeriale 23 marzo 1970, n. 101. Il servizio comunque prestato e' valutato, a tutti gli effetti, come servizio di insegnamento. Ai professori non di ruolo di cui al primo comma del presente articolo sono estese le norme contenute nell'articolo 2 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 571, concernente la non licenziabilita' degli insegnanti non di ruolo nominati a tempo indeterminato. Essi sono iscritti in apposite graduatorie suppletive a tutte quelle previste dall'articolo 7 della legge 13 giugno 1969, n. 282, e sono utilizzati, con le modalita' che saranno indicate con l'ordinanza di cui al successivo articolo 13, in una scuola o istituto dai professori stessi indicato nella domanda di riassunzione. La riassunzione viene disposta con effetto dal 1 ottobre 1970 e con trattamento economico corrispondente a quello di cattedra. Il personale insegnante non di ruolo, al quale per mancanza del prescritto titolo di studio non sia possibile applicare le norme dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 366, e' reimpiegato fino al 30 settembre 1976 presso i provveditorati agli studi o presso gli uffici centrali del Ministero della pubblica istruzione, con mansioni corrispondenti al titolo di studio da esso posseduto ed in relazione a tali mansioni sara' retribuito.

Versione in vigore dal 28 agosto 1970, non più in vigore dal 27 ottobre 1970 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, integrazioni delle disposizioni per l'assistenza ai profughi
Estremi	Decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-dei-cittadini-italiani-rimpatriati-dalla-libia/art-10-riassunzione-degli-insegnanti-elementari-e-dei-professori-non-di-ruolo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it